IL PATRÓN SON MÍ ...

DI **ALBERTO BORELLA** CONSULENTE DEL LAVORO IN CHIAVENNA (SO)

Era quasi sera in Paradiso e l'aria si stava facendo decisamente frizzantina.
«A Francè, ma tu c'hai capito qualcosa?» disse Santa Caterina stringendosi nel mantello nero che le copriva la veste bianca.
«Cathy, ma di che parli?»
«Di 'sta storia del Patrono d'Italia…»
«Ah, quella. Certo che ho capito! Infatti ti aspettavo al varco. Ora ti spiego. L'articolo 1 al comma 2 della legge 151/2025 ha modificato l'articolo 2 della legge 260/1949. Adesso il 4 ottobre è la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia. Il Patrono del Belpaese son io. Più chiaro di così ...» rispose San Francesco sistemandosi i tre nodi della corda che cingeva il suo vecchio saio.
«Più chiaro? Ma dove? Hai letto il comma 3 dello stesso articolo 2 della medesima legge?»
«Ehm … forse mi è sfuggito?» la replica di Francesco aveva un fondo di ironia.
«E allora leggitelo bene. Il comma 3 modifica la legge 132/1958 cancellando i due Patroni speciali d'Italia, cioè tu e io, e indica come Patrona soltanto me. Santa Caterina da Siena!» Il tono di Santa Caterina si andava facendo sempre più stizzito. E non era da lei.
«Aspetta un momento. Se il Legislatore nel 2025 scrive "festa nazionale di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia", il Patrono d'Italia sono io!» provò a ribattere Francesco.
«E se lo stesso Legislatore, modificando la legge del 1958, cancella te e lascia solo me, Santa Caterina da Siena, come Patrona, la Patrona sono io e solo io.»
«Ma il 4 ottobre è la mia festa!» urlò palesemente irritato il Santo di Assisi.
«Ecco, la tua festa. Come Santo non come Patrono d'Italia. Quella, te l'ho detto, son io.»
«Vabbè, c'avranno fatto una burla.» disse San Francesco accarezzando il suo lupo.
«Scherza coi fanti ma non coi santi.» Il cinguettio di due uccellini sembrò quasi una risata. Caterina li fulminò con lo sguardo.

Come avrete ben capito oggi vogliamo parlare della nuova ***festa nazionale di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*** che ha ispirato questo dialogo surreale.
E sono anche certo che a qualcuno con qualche capello grigio il titolo di questo ennesimo Senza Filtro ha fatto ricordare il famoso spot di Carosello con quel jingle che così suonava:
«Mamma, mamma, lo sai chi c'è / è arrivato per davvero / è arrivato col sombrero/ è arrivato, eccolo qua.»
Da lontano si scorge un ometto in groppa a un asinello. Un enorme sombrero li ripara entrambi dal sole cocente. Accompagnandosi con la chitarra l'uomo intona una cantilena:
«El Dindondero ... »
Era a quel punto che partiva l'ormai celeberrimo coro.
«L'è li, l'è là / l'è là che l'aspettava / l'è li, l'è là / l'è là che l'aspettava / l'è li, l'è là, l'è là che l'aspettava / l'è là che aspettava Miguel.»
Infine, ecco il simpatico messicano che emergendo dal suo sombrero precisava con un sorriso che:
«Miguel son mí!»

Non ve lo ricordate? Vabbè … Miguel o non Miguel, la questione non cambia … il succo resta lo stesso … la domanda sempre e solo quella … la solita.
Ma è possibile che in questo paese una norma che non presti il fianco a discussioni non si ➤

riesca a partorirla?

Ma partiamo con ordine o, meglio, tentando di fare ordine in una tale confusione che a crearla apposta si faceva fatica.

Con la **Legge n. 151 dell'8 ottobre 2025** si è provveduto alla *Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi*.
In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 si prevede quanto segue:
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, è istituita la ***festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno****.*
Con il secondo comma si provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco delle festività di cui alla **Legge n. 260 del 27 maggio 1949** disponendo che:
2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: ***«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia;»****.*

Fin qui tutto chiaro: il Patrono d'Italia, nella figura di San Francesco d'Assisi, si festeggia il 4 ottobre che è appunto dedicato al santo umbro. Lo dice a chiare lettere la nuova versione della Legge n. 260/1949 così come modificata appunto dalla Legge n. 151/2025.
I problemi iniziano a crearsi - ma non finiscono lì - con il successivo comma 3 (parliamo sempre dell'articolo 1 della Legge n. 151/2025) che apporta le seguenti modifiche alla **Legge n. 132 del 4 marzo 1958**:
a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della ***Santa Patrona d'Italia****» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;*
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
In sostanza dai due *Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena* previsti dalla formulazione originaria della legge in vigore sino al 31 dicembre 2025, si passa ad una formulazione che individua come unica Patrona d'Italia *Santa Caterina da Siena*. Con il risultato paradossale che la Santa viene "onorata" il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, e non il 29 aprile, ricorrenza a lei tradizionalmente riferita.
Per capirci: il Patrono d'Italia, stando alla Legge n. 151/2025, è San Francesco mentre per la Legge n. 132/1958 (contestualmente modificata dalla Legge n. 151/2025) la Patrona è Santa Caterina da Siena, in onore della quale il 4 ottobre diventa solennità civile. Quel 4 ottobre che è diventato festa nazionale dedicata a San Francesco, indicato dalla Legge n. 151/2025 quale Patrono d'Italia, ma che la medesima legge depenna dalla disciplina dei Patroni speciali, lasciando come unica Patrona Santa Caterina da Siena.
Vi gira la testa? È il primo effetto collaterale della lettura coordinata della legge.

Peraltro, si tratta di una solennità civile dichiarata dalla Legge n. 132/1958 quale *giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse*, cosa tuttavia che non corrisponde a quanto riportato nella Legge n. 151/2025 la quale prevede che la festività celebri e promuova *i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà*.
In comune alle due disposizioni vi sono i valori della *pace* e della *fraternità*. A questi si aggiunge, secondo la norma del 2025, la *tutela dell'ambiente e della solidarietà*. Stando invece a quanto previsto dalla norma del 1958 dopo le modifiche apportate nel 2025, il *dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse*.
Una sola certezza sembra emergere dal groviglio normativo: il 4 ottobre tutti celebreranno la pace e la fraternità. Lo prevedono entrambe le norme citate. ➤

Poi ci saranno da una parte i "devoti francescani della Legge n. 151/2025", intenti a celebrare *la tutela dell'ambiente e della solidarietà*, valori incarnati appunto dalla figura di San Francesco. Dall'altra parte gli "ortodossi della Legge n. 132/1958" che festeggeranno *il dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse* in onore della (unica?) Patrona d'Italia, Santa Caterina da Siena.
Oddio, non mi girava così tanto la testa dalla festa per la maturità quando, complice un bicchiere di troppo, ero tornato a casa baciando tutti i lampioni della via.

Se il dibattito sul Patrono può appassionare storici e teologi, per chi gestisce paghe e contributi - aziende e Consulenti del lavoro - la vera domanda è però un'altra: il 4 ottobre si paga oppure no?
Stando all'**articolo 5 della Legge n. 260 del 27 maggio 1949**:
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Il problema nasce dal fatto che nessuno si è preoccupato di aggiornare l'elenco delle feste nazionali aggiungendovi quella di San Francesco, Santo Patrono d'Italia (che poi se sia il Patrono d'Italia o meno è ancora, come detto, tutto da stabilire). Ed è proprio qui che si manifesta il cortocircuito normativo: il legislatore istituisce una nuova festa nazionale e la inserisce nell'articolo 2 della legge n. 260/1949, ma lascia immutato l'articolo 5, che disciplina gli effetti economici delle festività nazionali, continuando a menzionare esclusivamente il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 4 novembre.

Per sapere quindi se la festività del 4 ottobre - che quest'anno cade di domenica - debba essere pagata dobbiamo fare riferimento alle altre norme in vigore.
Per i *lavoratori pagati a ore* valgono le indicazioni previste dall'**articolo 3 della legge n. 90 del 31 marzo 1954**:
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.
Dato il richiamo *tout court* a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2, a costoro la festività deve essere pagata.

Diverso è il discorso per i lavoratori cosiddetti ➤

mensilizzati. Con un distinguo.
Per i soli lavoratori dell'industria vale il ***D.P.R. n. 1029 del 14 luglio 1960*** - *Norme sul trattamento economico dovuto nelle ricorrenze festive che cadono di domenica agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa dipendenti dalle imprese industriali* – che così prevede all'articolo 1:
Qualora una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle altre festività elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, cadono di domenica, agli impiegati ed ai lavoratori retribuiti in misura fissa è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Anche qui c'è un richiamo all'articolo 2 della Legge n. 260/1949 (nel testo ora vigente) e quindi la festività va pagata.

Permangono invece dei dubbi sul trattamento riservato agli altri lavoratori mensilizzati ovvero diversi da quelli occupati nel settore industriale.
Qui non si rinvengono specifiche disposizioni di legge che ci possano aiutare.
Per capire se queste festività debbano o meno essere "pagate" bisogna fare riferimento ai contratti collettivi applicati:
- se il CCNL fa esplicito riferimento al 4 ottobre (il contratto Terziario-ConfCommercio il 03.02.2026 ha aggiornato l'elenco delle festività aggiungendovi il 4 ottobre) allora la festività viene pagata;
- se il CCNL fa riferimento alle festività indicate all'articolo 2 della Legge n. 260/1949 senza elencarle, il 4 ottobre deve essere ugualmente pagato;
- se l'accordo collettivo riporta il vecchio elenco delle festività o un mero rimando alla Legge n. 260/1949 valgono le regole stabilite dall'articolo 5 che non riporta il giorno dedicato al Patrono d'Italia San Francesco d'Assisi tra le festività per cui è dovuto il trattamento economico.

Per evitare discussioni e contenziosi su un trattamento che potrebbe determinare, pur nel rispetto del significato letterale della norma, un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori, sarebbe opportuna la modifica del primo paragrafo dell'articolo 5 della Legge n. 260 del 27 maggio 1949. Nessuna nuova interpretazione ministeriale, nessuna circolare esplicativa o contorsioni ermeneutiche. Due semplici righe per evitare dubbi che una buona tecnica legislativa non avrebbe mai dovuto creare.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio), ***nella festa nazionale di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia (4 ottobre)*** *e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.*

Se poi il legislatore, bontà sua, avesse tempo e voglia di chiarire chi sia il Patrono d'Italia - evitando che lassù, in Paradiso, i due Santi si contendano il titolo - non sarebbe una brutta idea. Un intervento legislativo peraltro assolutamente dovuto perché in questo caso non siamo davanti a un conflitto tra norme lontane decenni. Siamo davanti a una legge che riesce a contraddirsi da sola nello spazio di pochi commi. Una norma che riesce contemporaneamente a proclamare un Patrono, cancellarlo dagli "speciali" e lasciare in vita soltanto una Patrona. Difficile immaginare un esempio più efficace di mancato coordinamento normativo.
E magari, fatto trenta, fare trentuno precisando quali "valori" si festeggiano il 4 ottobre.

Perché va bene tutto ma, come rimprovera a San Francesco la nostra immaginaria Santa Caterina da Siena,
«Scherza coi fanti ma non coi santi.»